

SUPSI

Direttive di applicazione

- del Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)
- del Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello)

relative al corso di laurea Master in Insegnamento per il livello secondario I proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.

CAPITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti direttive si applicano alla formazione professionale iniziale dei docenti¹ di scuola media.
2. Esse sono adottate in applicazione e a complemento di quanto disposto dai Regolamenti SUPSI sopra menzionati, allo scopo di definire le condizioni proprie di ammissione e svolgimento del corso di laurea Master in Insegnamento per il livello secondario I (di seguito: *Master SM*).
3. Il presente documento è completato dal *Piano degli studi* (composto dall'*Introduzione al piano degli studi* e dal *descrittivo dei singoli moduli*), stabilito annualmente dal DFA, dalla *Procedura di ammissione per il Master in Insegnamento per il livello secondario I*, per il *Master in Insegnamento della matematica per il livello secondario I* e per il *Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell'educazione musicale per il livello secondario I – parte DFA* (in seguito *Procedura di ammissione*), dal documento *Ambiti di formazione universitaria richiesti per materia per l'ammissione al Master* e dalle *Linee guida*.

Articolo 2: Obiettivi del corso di laurea e titolo rilasciato

1. Il corso di laurea ha quale scopo di consentire agli studenti di acquisire le competenze professionali e scientifiche necessarie per l'insegnamento a classi del livello secondario I. Le competenze e conoscenze relative alla professione sono contenute nel profilo delle competenze che figura nel *Piano degli studi*. Il corso di laurea tocca gli ambiti delle scienze dell'educazione, le competenze professionali trasversali e la didattica disciplinare. In particolare, il corso di laurea:
 - a. prepara all'insegnamento delle discipline riconosciute dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE);
 - b. permette allo studente di intraprendere una riflessione sulla propria pratica professionale e confrontarsi con la cultura della professione di insegnante;
 - c. sviluppa una cultura scientifica orientata all'analisi di situazioni complesse, l'intervento e la ricerca in educazione;
 - d. permette allo studente l'acquisizione di competenze attraverso insegnamenti teorici e pratici.
2. La SUPSI rilascia i seguenti titoli:
 - Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I e
 - Diploma in Insegnamento per il livello secondario I.
3. Il Master e il Diploma recano l'indicazione della disciplina o delle discipline per cui lo studente ha conseguito il diploma. Le discipline possibili sono le seguenti: italiano, matematica, francese, tedesco, inglese, italiano (lingua straniera), scienze naturali - materia integrativa (biologia, fisica, chimica), storia e educazione civica, geografia, educazione visiva e educazione alle arti plastiche - materia integrativa, educazione musicale, educazione fisica, latino, insegnamento religioso.

¹ Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

4. L'insegnamento è una professione regolamentata in Svizzera. Il diploma è riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e permette al suo titolare di esercitare la professione di insegnante al livello secondario I e di portare il titolo di Docente diplomato per il livello secondario I (CDPE) per la/le disciplina/e indicata/e nel diploma. L'attestato di diploma è rilasciato in base alle disposizioni dell'art. 17 del *Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, per il livello secondario I e per le scuole di maturità* del 28 marzo 2019.
5. Per le materie educazione fisica, educazione musicale, educazione visiva e educazione alle arti plastiche, attualmente questo diploma consente di insegnare rispettivamente l'educazione fisica, l'educazione musicale e l'educazione alle arti plastiche nelle scuole elementari del Cantone Ticino (Risoluzione governativa del Consiglio di Stato del Cantone Ticino numero 2678 del 2 giugno 2009).

CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione

Articolo 3: Requisiti di ammissione

1. Sono ammissibili al corso di laurea i candidati in possesso, entro l'inizio del corso di laurea (1. settembre), di quanto indicato di seguito:
 - a. un titolo Bachelor universitario o una laurea triennale universitaria (180 ECTS; European Credit Transfer System), ai sensi delle Direttive della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS) o titolo equivalente, attestante il compimento di studi accademici e scientifici, inoltre
 - b. un attestato che certifichi l'ottenimento di almeno 110 ECTS nella disciplina postulata per l'ammissione, in caso di insegnamento di una sola disciplina; oppure un attestato che certifichi l'ottenimento di almeno 60 ECTS per ogni disciplina postulata in caso di domanda di ammissione per due discipline;
 - c. possono essere ammessi anche i titolari di determinati diplomi SUP che soddisfano i requisiti della lettera b.
2. La formazione disciplinare del candidato, certificata a livello universitario, deve coprire una serie di ambiti disciplinari elencati nel documento *Ambiti di formazione universitaria richiesti per materia per l'ammissione al Master* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
3. I candidati che intendono insegnare francese, inglese, tedesco o italiano (lingua straniera) devono possedere le competenze linguistiche necessarie per l'insegnamento certificate con il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) entro l'inizio della formazione (1. settembre). Il documento prodotto deve essere in corso di validità.
4. Ai candidati di tutte le materie non di madrelingua italiana, ad eccezione dei candidati che postulano l'ammissione per le lingue straniere la cui madrelingua coincide con la lingua insegnata (vedi cpv. 5 del presente articolo), è richiesta in entrata una competenza della stessa corrispondente al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Sono riconosciuti come equivalenti i seguenti certificati (in corso di validità): CILS 4, CILS-DIT C2, CELI 5, PLIDA C2, DALI C2. Il DFA si riserva il diritto di verificare il livello linguistico dei candidati.
5. Fanno eccezione i candidati che intendono insegnare francese, tedesco o inglese, la cui madrelingua coincide con la lingua insegnata. In tal caso i candidati sono esentati dal presentare l'attestato di livello C1 per la lingua insegnata e sono tenuti a certificare un livello B2 in italiano entro la fine della formazione. In mancanza di tale comprovato livello entro il termine della formazione, i candidati non otterranno il Master.
6. Per i candidati che intendono insegnare educazione fisica è prevista in entrata una prova pratica.
7. I candidati che intendono insegnare educazione fisica devono possedere il brevetto di salvataggio Plus Pool e la formazione universitaria della disciplina nuoto, così come il Certificato BLS / DAE (Massaggio cardiaco e defibrillatore) entro l'inizio della formazione (1. settembre).
8. Oltre a comprovare l'adempimento dei requisiti di ammissione, i candidati devono superare la procedura di ammissione, dettagliata nel documento *Procedura di ammissione* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
9. L'ammissione e l'immatricolazione è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo), comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

Articolo 4: Rifiuto di ammissione

Può essere rifiutata l'ammissione ai candidati che:

- a. sono stati esclusi da un Bachelor o un Master in educazione in un'Alta scuola pedagogica o in una Università negli ultimi 5 anni accademici;
- b. sono stati esclusi da una Università, da una Scuola universitaria professionale o da un'Alta scuola pedagogica per motivi disciplinari gravi;
- c. presentano sull'estratto del casellario giudiziale un'iscrizione di natura incompatibile con la formazione di docente.

Articolo 5: Equivalenze, dispense, mobilità

1. Gli studenti possono fare richiesta di equivalenza di regola entro il 15 agosto precedente l'inizio del corso di laurea. Se accordata, l'equivalenza permette la dispensa dai moduli o dai corsi corrispondenti previsti nel *Piano degli studi*. Tali moduli sono considerati acquisiti, senza riporto della valutazione assegnata dall'Istituto di provenienza. L'iter è descritto nella *Procedura per il riconoscimento di equivalenze*, documento scaricabile dal Portale studenti oppure dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. In ogni caso le equivalenze convalidate non possono essere superiori a 2/3 degli ECTS necessari per il conseguimento del titolo postulato.
3. Sono riconosciuti gli studi svolti con successo nell'ambito di un programma di mobilità autorizzato svolto in Svizzera e/o all'estero. In tal caso gli ECTS ottenuti sono riconosciuti allo studente e viene riportata la valutazione assegnata dall'Istituto ospitante.

Articolo 6: Congedo

1. Il congedo va chiesto in forma scritta e motivata alla Direzione del DFA. Nella richiesta è necessario indicare il numero dei semestri per il quale si chiede il congedo (al massimo 2 semestri consecutivi); in caso di mancata indicazione, la richiesta di congedo è considerata essere stata presentata unicamente per il semestre successivo. Il congedo è considerato concesso unicamente in caso di risposta positiva scritta da parte della Direzione del DFA.
2. Dal passaggio al semestre successivo di formazione, la mancata ripresa del corso di laurea dopo un congedo comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, se il motivo del mancato rientro dal congedo non è annunciato e motivato per iscritto alla Direzione del DFA entro il 15 dicembre (per il semestre primaverile successivo), rispettivamente entro il 15 luglio (per il semestre autunnale successivo).

Articolo 7: Procedura di ammissione

1. La procedura di ammissione è dettagliata nel documento *Procedura di ammissione* scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata online entro il termine pubblicato sul sito attraverso il Portale studenti accessibile dalla pagina del sito istituzionale SUPSI.

Articolo 8: Riammissione

1. La riammissione dopo l'abbandono degli studi da parte di uno studente avviene secondo la normale procedura di ammissione.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla normale procedura di ammissione, pubblicato annualmente sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

CAPITOLO 3: Programma di studio e valutazione

Articolo 9: Piano degli studi

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati in quattro assi principali:
 - a. scienze dell'educazione;
 - b. didattica disciplinare;
 - c. pratica professionale;

- d. ricerca in educazione.
2. Nel caso di studenti immatricolati nell'anno 2021-22 che stanno seguendo un recupero disciplinare di matematica o di tedesco, si aggiunge un quinto asse, ovvero quello della formazione disciplinare specifica.
3. L'offerta modulare prevede forme di insegnamento-apprendimento diversificate (lezioni, seminari, atelier, corsi di approfondimento,...) secondo il paradigma dell'insegnamento-apprendimento per competenze inserito in una dimensione di formazione lungo tutto l'arco della vita professionale.
4. Il *Piano degli studi* precisa la forma in cui sono organizzati i moduli, le modalità attraverso cui questi sono certificati e la ripartizione degli ECTS.
5. Nel caso in cui le modalità di certificazione non siano precisate nel *Piano degli studi*, queste sono stabilite dal docente responsabile del modulo, il quale è tenuto a informarne gli studenti, in forma scritta, all'inizio del modulo.

Articolo 10: Durata degli studi ed ECTS

1. Ogni anno di studio a tempo pieno corrisponde a 60 ECTS.
2. La formazione contempla tra i 96 e i 126 ECTS per una materia e di norma tra i 122 e 124 ECTS per due materie. Nel caso di studenti immatricolati nell'anno 2021-22 che stanno seguendo la formazione per le materie matematica o tedesco, nel caso di un recupero disciplinare, ai crediti ECTS indicati vanno aggiunti i crediti ECTS nella disciplina.
3. La durata regolamentare degli studi è di 4 semestri per una materia e di 6 semestri per due materie. Per alcune combinazioni particolari di doppie materie, ad esempio educazione visiva ed educazione alle arti plastiche, questa può essere inferiore rispetto alla durata regolamentare. Nel caso di studenti immatricolati nell'anno 2021-22 che seguono la formazione per la materia tedesco, la durata regolamentare degli studi va da un minimo di 4 semestri a un massimo di 8 semestri, in base al numero di crediti ECTS da recuperare.
4. La durata massima degli studi è di 8 semestri per una materia (incluso educazione visiva e educazione alle arti plastiche) e 10 semestri per due materie. Nel caso di studenti immatricolati nell'anno 2021-22 che seguono la formazione per la materia tedesco, la durata massima degli studi è di 4 semestri superiori alla durata regolamentare calcolata in base al numero di crediti ECTS da recuperare (vd. cpv. 3 del presente articolo). Il superamento di questa durata comporta l'esclusione dalla formazione.
5. Gli studi possono essere svolti part-time o in modo flessibile, come previsto nel *Piano degli studi*.
6. Il DFA consente un grado di occupazione massimo complessivo tra formazione e attività professionali in parallelo pari a 110% per studenti che seguono il primo anno di formazione e pari al 120% per studenti degli anni successivi. Nel caso di assegnazione di un incarico limitato, e in assenza di ulteriori attività professionali, la formazione potrà essere svolta entro le durate regolari previste al cpv. 3 del presente articolo, solo se allo studente saranno state assegnate al massimo 12 ore (in 25esimi) oppure 14 ore (in 28esimi) durante il primo anno di formazione; rispettivamente 15 ore (in 25esimi) oppure 16 ore (in 28esimi) durante il secondo anno di formazione; rispettivamente 20 ore (in 25esimi) oppure 22 ore (in 28esimi) durante il terzo anno di formazione. L'assegnazione di incarichi di insegnamento superiori comporterà un aumento della durata di formazione con conseguente elaborazione di un piano di formazione personale.

Articolo 11: Certificazione: ritiro, mancata presenza e sessione di recupero

1. Lo studente è iscritto d'ufficio alla sessione di certificazione regolare. L'iscrizione a prove di certificazione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione alla sessione di certificazione. In tal caso lo studente è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.
2. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta alla Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). La Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste al cpv. 5.3 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente ai rispettivi piani degli studi. Lo studente è iscritto d'ufficio.

3. Gli studenti che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda e ultima ripetizione della certificazione ha luogo nella successiva sessione regolare.
4. In caso di produzione, ripetuta -oltre 2 volte- e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico dello studente.

Articolo 12: Valutazioni

1. Le prestazioni oggetto di una valutazione espressa con un voto sottostanno alla scala da 1 a 6, in cui il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo. Per le valutazioni non espresse con un voto il superamento è espresso con il giudizio "certificato"; il mancato superamento con il giudizio "non certificato".
2. Ogni modulo è oggetto di certificazione. Le modalità possibili sono: esame scritto e/o orale, valutazione continua, dossier, presenza in aula o visite della Commissione di valutazione durante la pratica professionale.
3. I moduli possono combinare diverse forme di certificazione.
4. I moduli che raggruppano diverse valutazioni espresse con un voto sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, calcolata come indicato nel *Piano degli studi*, è pari o superiore a 4.
5. I moduli che raggruppano diverse valutazioni non espresse con un voto sono acquisiti, e gli ECTS attribuiti, se la valutazione complessiva, stabilita come indicato nel *Piano degli studi*, è espressa con il giudizio "certificato".
6. Il *Piano degli studi* precisa per ogni modulo le modalità di recupero.
7. Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte. Fanno eccezione i moduli professionali e la Tesi di Master che possono essere ripetuti una sola volta. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione.

Articolo 13: Pratiche professionali

1. Il corso di laurea prevede diversi periodi di pratica professionale inseriti nei due moduli professionali. Il *Piano degli studi* precisa il tipo di pratica che deve essere svolta, gli obiettivi formativi, le modalità di valutazione e il numero degli ECTS attribuiti.
2. La partecipazione alle pratiche professionali è obbligatoria.
3. Durante le pratiche professionali lo studente è seguito da uno o più docenti di scuola media (detti docenti di pratica professionale) e/o da due o più docenti del DFA. L'esperto di materia e il Direttore dell'Istituto intervengono nello svolgimento delle pratiche professionali nell'ambito delle loro funzioni.
4. Il Responsabile della formazione Master del DFA, sentiti i pareri dei docenti interessati del DFA, del docente di pratica professionale, dell'esperto di materia o del Direttore dell'Istituto può, a seguito di gravi lacune pedagogico-didattiche e/o comportamenti o atteggiamenti ritenuti inadeguati o scorretti e/o qualsiasi altro motivo ritenuto critico, interrompere lo svolgimento della pratica professionale o modificarne la durata.
5. L'interruzione dello svolgimento della pratica professionale per i motivi citati al cpv. 4 del presente articolo o per scelta dello studente comportano la non acquisizione d'ufficio del modulo professionale.
6. I docenti coinvolti formulano una valutazione del modulo professionale secondo quanto stabilito dal *Piano degli studi*. Il risultato è comunicato in forma scritta allo studente.

Articolo 14: Tesi di Master

1. Lo studente deve elaborare, con la supervisione di uno o più docenti o ricercatori interni e/o esterni al DFA, la Tesi di Master che è parte integrante del modulo Scienze dell'educazione 4. Il *Piano degli studi* e il documento *Guida alla Tesi Master e indicazioni redazionali* precisano il tipo di lavoro, gli obiettivi formativi e gli ECTS assegnati.
2. La Tesi di Master deve essere difesa oralmente e pubblicamente davanti a una Commissione formata da membri interni e/o esterni al DFA.
3. Il testo e la difesa orale sono valutati mediante un voto unico. La Tesi di Master è acquisita se la valutazione è pari o superiore a 4. In tal caso, gli ECTS sono acquisiti in blocco nel contesto del modulo Scienze dell'educazione 4.

Articolo 15: Responsabilità deontologica

La mancata assunzione di responsabilità, in particolare verso i discenti e le componenti del sistema scolastico, e ogni comportamento di natura incompatibile con l'esercizio della professione di docente sono considerati comportamenti scorretti ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per il Master (Laurea di secondo livello)*.

Articolo 16: Consultazione degli studenti

1. Gli studenti si riuniscono in assemblea.
2. In caso di numero importante degli studenti, ogni gruppo di materia può essere chiamato dalla Direzione del DFA a designare uno o più rappresentanti.
3. Il responsabile del ciclo di laurea e/o il rappresentante della Direzione del DFA incontrano l'assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti almeno due volte all'anno di regola assieme agli studenti del Master in Insegnamento della Matematica (ing. SUP) e del Master in Insegnamento del Tedesco (Abil. SE).
4. L'Assemblea degli studenti e/o i loro rappresentanti possono essere consultati dalla Direzione del DFA in caso di previste modifiche al *Piano degli studi* e nell'ambito del sistema interno di garanzia della qualità.

CAPITOLO 4: Disposizioni finali

Articolo 17: Contenzioso

1. Per quanto riguarda il contenzioso concernente il percorso formativo degli studenti, è applicabile l'art. 13 del *Regolamento per il Master (laurea di secondo livello)*.
2. Per quanto riguarda il contenzioso concernente la procedura di ammissione alla formazione è applicabile l'art. 8 del *Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (laurea di secondo livello)*, con la precisazione che, a seguito di reclamo, la Direzione del DFA ha facoltà di convocare le parti a un'udienza al termine della quale evade direttamente il reclamo, che può essere giudicato respinto, accolto, o accolto parzialmente. All'udienza sono convocati il candidato e di regola un membro della Commissione di ammissione. L'udienza è diretta dal Direttore del DFA o da un suo delegato.
3. In alternativa all'udienza, la Direzione del DFA può rendere una decisione succintamente motivata, sulla base della documentazione presentata, senza ulteriori formalità.

Articolo 18: Entrata in vigore

1. Le presenti direttive entrano in vigore e sono applicabili con effetto immediato.
2. La versione precedente delle presenti direttive approvata il 15 marzo 2021 è abrogata.

Approvato dalla Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, novembre 2021

La Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, Daniela Willi-Piezzi

Il Direttore del DFA, Alberto Piatti